



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE specializzata societaria

composta da:

Dr. Manuela Farini Presidente

Dr. Anna Maria Marra Giudice

Dr. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 8501 /2014 del ruolo generale promossa

da

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in

parte attrice

contro

B



rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in

parte convenuta

CONCLUSIONI.

Per parte attrice: come da memorie ex art. 183 6° comma n. 1, 2 e 3 c.p.c..

Per parte convenuta:

Dichiararsi cessata la materia del contendere in conseguenza della fusione per

incorporazione di **B** in

V **C** .. avvenuta in data

23 marzo 2015 (all. A) e della conseguente cessazione dalla carica dei

consiglieri di amministrazione eletti nel corso dell'assemblea dei soci di

B del 19 gennaio 2014 (all. B e

C).

Sospendersi il presente procedimento ex art. 295 c.p.c., sino alla decisione con

sentenza passata in giudicato delle domande introdotte nel giudizio pendente

avanti al Tribunale di Venezia, R.G. 271/2014.

Nel merito

Rigettarsi tutte le domande proposte dall' **A**

Spese di lite rifuse.



In via istruttoria

Senza con ciò accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che la mattina del 15 gennaio 2014 lei pubblicava sul sito internet di

B

il comunicato prodotto sub doc. 23 che le si

rammostra, con cui si informava che non era più necessaria l'autentica delle

deleghe per l'assemblea del 19 gennaio 2014. Si indica come testimone il

Signor .

D

dipendente di

B

2) Vero che il 15 gennaio 2014 alle ore 9,10 venne inviata dal Direttore

Generale di

B

A

E

tutte le

filiali, l'e-mail prodotta sub doc. 24 che le si rammostra, con cui veniva

comunicato che con effetto immediato non era più necessaria l'autentica sulle

deleghe per l'Assemblea del 19 gennaio 2014. Si indicano come testimoni il

Signor

D

dipendente di

B

a ed il Signor

E

Direttore Generale di

B

3) Vero che il 15 gennaio 2014 alle ore 9,10 venne inviata a tutte le filiali,

dalla Signora

F

B

, addetta alla Segreteria di Direzione

Generale/Ufficio Soci di

B

l'e-mail prodotta sub

doc. 26 che le si rammostra, con cui veniva comunicato di eliminare

immediatamente dalle locandine di convocazione dell'Assemblea dei Soci del

19 gennaio 2014, la parte inerente alle deleghe, come da fotografia prodotta

sub doc. 27 che le si rammostra. Si indicano come testimoni il Signor

D



e la Signora

F

entrambi dipendenti di

B

Rigettarsi le istanze istruttorie di parte attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. n. 3 depositata il 15.12.2014. Per il caso di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria diretta ed indiretta mediante ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni:

a) Vero che nel corso dell'assemblea del 19 gennaio 2014, prima dell'apertura dei seggi di votazione, il Presidente rese note le candidature per le cariche di amministratore e di sindaco. Si indicano come testimoni il dott. G

residente in :

ed il signor E

Direttore Generale di

B

b) Vero che i cartelloni apposti nei locali in cui si tenne l'assemblea del 19 gennaio 2014 e nelle cabine elettorali, riportavano i nomi di tutti i candidati, ivi compresi quelli della "lista" di H Si indicano come testimoni il

G

residente in

ed il signor

E

, Direttore Generale di .

Svolgimento del processo

i

e

A

hanno impugnato la delibera

del 19.1.2014 di :

B

nel corso della quale vi

è stato il rinnovo delle cariche sociali, chiedendone la dichiarazione di nullità, o l'annullamento o l'inefficacia.



La causa promossa da **I** veniva sospesa ex at. 295 c.p.c. in attesa della decisione sulla causa di impugnazione della delibera 14.1.2014 del consiglio di amministrazione della **B** soc. coop. per azioni, che aveva escluso **I** dalla compagine sociale.

Gli oppositori precisavano che, oltre alla delibera di esclusione da socio di **I**, era stata impugnata anche la delibera del CdA che aveva previsto l'obbligo di autenticazione delle firme sulle deleghe per l'assemblea del 18-19 gennaio 2014; illustravano preliminarmente i motivi su cui si fondava l'impugnazione delle precedenti delibere e, con riferimento alla delibera 19.1.2014 nella quale furono rinnovate le cariche sociali, sostenevano che era stato violato l'art. 26 dello Statuto che prevedeva che le schede di votazione riportassero l'elenco degli amministratori, sindaci e probiviri in scadenza, se rieleggibili e gli appositi spazi per eventuali candidati alternativi, in quanto le schede riportavano alcuni nomi soltanto tra gli amministratori in carica, venendo omessi due nomi: il nome di **L** e il nome del **I** il quale non fu indicato sulla base della illegittima esclusione. Gli attori precisavano che, essendo stata la delibera di esclusione iscritta al Registro delle Imprese il 10.2.2014, fino a tale data **I** restava consigliere ed il suo nome doveva essere indicato nella lista.

Gli attori sostenevano, inoltre, che tutto il CdA era, di fatto decaduto ai sensi dell'art. 31 dello statuto e che quindi era anomala la ricandidatura degli stessi amministratori.



Infine gli attori sostenevano che era stata esercitata un'illegittima influenza sull'assemblea da parte del CdA con l'imposizione dell'obbligo di autentica delle deleghe e con disposizioni sulla loro raccolta; con il rifiuto di inclusione dei concorrenti alle cariche sociali con la convocazione di una "pre-assemblea" utilizzata ai fini di una campagna elettorale a spese della banca e con l'inopportuna lettura dei "curricula" dei candidati appartenenti alla sola lista del Presidente.

Infine la votazione sarebbe stata inficiata dalla apertura delle urne prima della fine della discussione, modalità che era stata approvata dall'assemblea pur non avendone essa il potere.

Si costituiva in giudizio la Banca eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di [redacted] e contestando le affermazioni attoree.

In particolare, la convenuta precisava che la necessità di autentica delle deleghe era venuta meno a seguito della revoca della delibera del CdA e della sua adeguata pubblicizzazione nel sito Internet e per e-mail alle filiali nonché con rimozione dalle locandine di convocazione dell'assemblea nella parte relativa all'autentica delle deleghe (doc. 23, 24, 25, 26 e 27).

Quanto alla decadenza del consiglio di amministrazione, la Banca precisava che, a seguito delle dimissioni del [redacted] si era verificata la caducazione dell'intero CdA ex art. 31 dello Statuto, e che i nomi degli ex consiglieri in regime di "prorogatio" era stato correttamente indicato nelle liste elettorali, mentre non era stato indicato il [redacted] che, in quanto dimissionario, era cessato dalla carica con effetto immediato il 18.11.2013, prevedendo lo



Statuto che “la rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione...” .

Quanto alla mancata indicazione del nome del [redacted], la Banca precisava che l'art. 26 dello Statuto prevede che ai fini dell'elezione vada redatto “l'elenco degli amministratori, sindaci e Proviviri in scadenza, se rieleggibili...” e che il nominativo del [redacted] non poteva essere indicato nelle liste in quanto non rieleggibile a seguito dell'esclusione quale socio, dovendo gli amministratori venire eletti, a norma dell'art. 30 dello Statuto, tra i soci.

Nessuna rilevanza andava, infine attribuita, secondo la Banca all'epoca di trasmissione al RR.II della delibera. Quanto, infine, all'anticipo delle operazioni di voto prima della conclusione della discussione, la Banca rilevava che non sussiste la legittimazione all'impugnazione di [redacted] A [redacted], essendo la delibera stata adottata all'unanimità e quindi anche con il suo voto favorevole ed appartenendo alla assemblea stessa la regolamentazione delle modalità di voto non regolamentate dallo statuto.

Alla prima udienza del 24.9.2014 la causa promossa da [redacted] veniva sospesa in attesa della decisione della causa avente ad oggetto l'impugnazione dell'esclusione dello stesso dalla compagine sociale.

La causa promossa dalla [redacted] A [redacted] veniva istruita con deposito di memorie ex art. 183 6° comam c.p.c..

All'udienza del 24.6.2014 le parti precisavano le conclusioni sopra indicate e la causa veniva trattenuta per la decisione.



Motivi della decisione

Non può accogliersi l'istanza di cessazione della materia del contendere in conseguenza della fusione per incorporazione di **B**

Soc. Coop. per azioni a r.l. in **C**

Soc. Coop. p.a. avvenuta in data 23 marzo 2015 e della conseguente cessazione dalla carica dei consiglieri di amministrazione, permanendo comunque l'interesse del socio alla verifica della legittimità della delibera.

Va, preliminarmente, rilevato che il motivo di impugnazione fondato sulla necessità di autenticazione delle deleghe non è fondato, essendo la disposizione consiliare a venuta meno a seguito della revoca della delibera del CdA già prima dell'assemblea.

Quanto alla doglianza di inadeguata pubblicizzazione della revoca, su cui parte attrice insiste anche nelle memorie conclusive nel sito Internet, si rileva da un lato che la revoca è stata pubblicizzata con pubblicazione sul sito Internet, ed inoltre con e-mail alle filiali e conseguente rimozione delle locandine di convocazione dell'assemblea nella parte relativa all'autenticazione delle deleghe (doc. 23, 24, 25, 26 e 27); d'altro lato che, di fatto, nessuna delega è stata, per effetto della revoca, richiesta con le modalità revocate.

Quanto alla affermata violazione dell'art. 26 dello Statuto nella parte in cui esso prevede che le schede di votazione riportassero l'elenco degli amministratori, sindaci e probiviri in scadenza, se rieleggibili e gli appositi spazi per eventuali candidati alternativi, si rileva che la mancata indicazione del **L** a seguito delle dimissioni dello stesso, rassegnate il 18.11.2013, rispondeva al fatto che lo stesso era cessato dalla carica con



effetto immediato dal 18.11.2013, prevedendo lo Statuto che “la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione...”; di conseguenza **L** non doveva essere più indicato nella scheda elettorale.

Le sue dimissioni avevano, d'altro lato, comportato la caducazione dell'intero CdA ex art. 31 dello Statuto, ma il CdA che doveva considerarsi in regime di “prorogatio”, per cui il nominativo degli ex consiglieri (eccetto quello del dimesso **L**, non più rieleggibile), è stato correttamente indicato nelle liste elettorali.

Quanto alla mancata indicazione del nome di **I** l'art. 26 dello Statuto prevede che ai fini dell'elezione va redatto “ l'elenco degli amministratori, sindaci e Probiviri in scadenza, se rieleggibili...”, ma che il nominativo del **I** non poteva essere indicato nelle liste in quanto non rieleggibile a seguito dell'esclusione quale socio, dovendo gli amministratori venire eletti, a norma dell'art. 30 dello Statuto, tra i soci.

La questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'esclusione del **I** non può venire, in questa sede, esaminata, compresa la questione circa l'epoca di trasmissione al RR.II della delibera, essendo oggetto dell'impugnazione avverso la delibera di esclusione.

Non sussiste la legittimazione all'impugnazione di **A** in ordine all'anticipo delle operazioni di voto prima della conclusione della discussione essendo stata adottata la relativa delibera all'unanimità e quindi anche con il voto favorevole dell'attrice, appartenendo alla assemblea stessa la regolamentazione delle modalità di voto non regolamentate dallo statuto.



Sono infondate, infine, per quanto detto sopra e comunque per mancanza di elementi di prova al riguardo, le doglianze circa un'influenza illegittima dell'assemblea sul voto.

Si rigetta quindi l'impugnazione.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M:

Rigetta l'impugnazione proposta da **A** contro la delibera del 19.1.2014 di **B**

Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €. 14.730,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15 %.

Venezia, il 04/12/2015

Il Giudice

